L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2007;

SENTITO il Relatore il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e in particolare l’articolo 14-*ter* introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, nonché la propria “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-*ter* della legge n. 287/90”;

VISTA la propria delibera del 18 gennaio 2007, con la quale è stata avviata l’istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90 nei confronti delle società Eni S.p.A., Esso Italiana S.r.l., Kuwait Petroleum Italia S.p.A., Shell Italia S.p.A., Tamoil Italia S.p.A., Total Italia S.p.A., Erg Petroli S.p.A., Api Anonima Petroli Italiana S.p.A. ed Ip Italiana Petroli S.p.A. per accertare l’esistenza di violazioni dell'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE;

VISTE le comunicazioni con le quali le parti del procedimento hanno presentato impegni, ai sensi dell’art. 14-*ter* della legge n. 287/90, secondo modalità e tempistiche indicate specificatamente nell’apposito “*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 287/90*”;

VISTA la propria delibera del 12 luglio 2007 con la quale è stato deciso il rigetto di parte degli impegni presentati da tutte le parti del procedimento ad eccezione della società Esso Italiana S.r.l..

VISTA la propria delibera del 12 luglio 2007 con la quale è stata decisa la pubblicazione sul sito dell'Autorità dei restanti impegni, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni;

VISTE le osservazioni pervenute da terzi interessati;

VISTI i propri provvedimenti di proroga del sub procedimento per la valutazione degli impegni del 20 settembre e del 5 dicembre 2007;

VISTE le memorie presentate da API Anonima Petroli Italiana S.p.A., Eni S.p.A., ERG Petroli S.p.A., Kuwait Petroleum Italia S.p.A., Shell Italia S.p.A. e Total Italia S.p.A, Tamoil Italia S.p.A. e Esso Italiana S.r.l.;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Regolamento CE n. 1/03;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. IL FATTO

Le Parti

1. Eni S.p.A. (di seguito, ENI) svolge, attraverso numerose società controllate, attività nei settori del petrolio, del gas naturale, della petrolchimica, della finanza, dell'ingegneria e dei servizi. In particolare, ENI, tramite la propria Divisione Refining & Marketing, opera con marchio "AGIP" nell'attività di distribuzione di carburanti in rete.
Il capitale sociale di ENI è detenuto per il 20,3% dal Ministero dell'Economia e Finanze, e per il 10% dalla Cassa Depositi e Prestiti. Nel 2006 il fatturato realizzato da ENI è stato di 53.173 milioni di euro.

2. Esso Italiana S.r.l. (di seguito, ESSO) è una società attiva nel settore della raffinazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi. Il

capitale sociale di ESSO è detenuto per il 100% dalla ExxonMobil Mediterranea S.r.l.. Il fatturato realizzato nel 2006 da ESSO è stato di 14.543 milioni di euro.

3. Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (di seguito, KUWAIT) svolge attività di raffinazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi, operando con il marchio "Q8". Il capitale sociale di KUWAIT è detenuto in misura pari al 100% dalla Kuwait Petroleum Europe BV, società di diritto olandese, a sua volta appartenente al gruppo facente capo alla Kuwait Petroleum Corporation, compagnia di Stato del Kuwait. Il fatturato consolidato realizzato da KUWAIT nel 2006 è stato di 8.067 milioni di euro.

4. Shell Italia S.p.A. (di seguito, SHELL) è una società attiva nella produzione, commercializzazione e, quantomeno fino al 2005, raffinazione di prodotti petroliferi. SHELL è posseduta al 100% da Shell Italia Finanziaria S.p.A. e fa parte del Gruppo Royal Dutch/Shell. Il fatturato realizzato in Italia da SHELL, nel 2006, è stato di 4.399 milioni di euro.

5. Tamoil Italia S.p.A. (di seguito, TAMOIL) è una società attiva nel settore della raffinazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi, controllata dalla società di diritto olandese Oilinvest Netherlands B.V. Il fatturato consolidato realizzato da TAMOIL in Italia nel 2006 è stato di 6.844 milioni di euro.

6. Total Italia S.p.A. (di seguito, TOTAL) è una società attiva nella produzione e commercializzazione di oli minerali, carburanti, prodotti chimici e petrolchimici. Il capitale sociale di TOTAL è interamente detenuto dalla società di diritto francese TOTAL Fina Elf Holdings Europe S.A., a sua volta controllata da Total S.A., società a capo del gruppo franco-belga Total Fina Elf Aquitaine. Il fatturato realizzato nel 2006 da TOTAL è stato di 6.432 milioni di euro.

7. API Anonima Petroli Italiana S.p.A. (di seguito, API) è una società attiva nel settore della raffinazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi, presente con il marchio omonimo nella rete nazionale, stradale e autostradale, di distribuzione di carburanti per autotrazione. API è controllata da

API Holding S.p.A., a capo dell'omonimo gruppo, la quale a sua volta detiene partecipazioni di controllo in numerose società che operano nel medesimo settore di attività. Il 6 marzo 2007 Italiana Petroli S.p.A. (di seguito, IP) società operante nella distribuzione in rete ed extra-rete di prodotti petroliferi, il cui capitale sociale era già detenuto interamente da API è stata fusa per incorporazione con quest'ultima società. A partire da tale data, pertanto, IP ha cessato di essere parte autonoma del procedimento. Nel 2006 il fatturato consolidato del gruppo API è stato di 3.579 milioni di euro.

8. ERG Petroli S.p.A. (di seguito, ERG) è la società del Gruppo ERG che gestisce le attività di commercializzazione di prodotti petroliferi e di logistica. Il Gruppo ERG è attivo nei settori dell'energia (produzione di energia elettrica) e del petrolio (raffinazione del greggio e distribuzione di prodotti petroliferi); nel 2006 il fatturato realizzato da ERG è stato di 5.942 milioni di euro.

L'avvio del procedimento istruttorio: i comportamenti oggetto di contestazione

9. L'Autorità il 18 gennaio 2007 ha avviato un'istruttoria ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90 nei confronti delle società API, ENI, ERG, ESSO, IP (oggi incorporata in API), KUWAIT, SHELL, TAMOIL e TOTAL per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 81 del Trattato CE, consistenti in restrizioni della concorrenza sui mercati italiani dei carburanti per autotrazione[1].
10. Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione dell'Associazione Nazionale Artigiani e Piccole e Medie Imprese del Trasporto Merci – FITA/CNA (di seguito FITA). Secondo quanto sostenuto dal segnalante, dalle informazioni reperibili sulla stampa specializzata sarebbe emerso "nell'ultimo anno" un andamento uniforme dei prezzi delle società che distribuiscono gasolio (il carburante usato dagli associati FITA) sulla rete nazionale, alle quali fanno capo i marchi AGIP, API, ERG, ESSO, IP, Q8, SHELL, TAMOIL e TOTAL.
11. Il provvedimento di avvio metteva in evidenza lo scambio di informazioni sensibili tra le parti in materia di prezzi avvenuto attraverso la diramazione di comunicati stampa e la pubblicazione sulla stampa specializzata dei listini

[1] Cfr. provvedimento n. 16370 del 18 gennaio 2007, Boll. n. 2/07.

relativi alla vendita di carburanti in rete. Tale scambio di informazioni, in un contesto oligopolistico caratterizzato da notevoli barriere all'accesso, poteva far supporre un'alterazione delle dinamiche competitive sui mercati interessati. In altri termini, il provvedimento ipotizzava che tali pratiche potessero svolgere una funzione facilitante la collusione di prezzo tra imprese petrolifere. I primi riscontri, sembrano aver confermato la natura di pratica facilitante dello scambio di informazioni ipotizzata nel provvedimento di avvio.

II. GLI IMPEGNI ORIGINARIAMENTE PROPOSTI DALLE PARTI

12. Tutte le parti del procedimento in oggetto hanno presentato impegni ai sensi dell'art. 14-*ter* della l. n. 287/90 entro il termine del 23 aprile 2007, integrati da chiarimenti e ulteriori informazioni a seguito di richiesta in tal senso da parte degli uffici. Con provvedimento n. 17011 del 12 luglio 2007 l'Autorità ha deliberato il rigetto di alcuni degli impegni presentati dalle parti, in quanto manifestamente infondati ed inidonei ai fini di cui all'articolo 14-*ter* della legge n. 287/90.
13. Tutti gli altri impegni presentati dalle parti – e di seguito sommariamente descritti - sono stati ritenuti idonei alla pubblicazione sul sito internet dell'Autorità con provvedimento del 12 luglio 2007. La pubblicazione ha avuto luogo per sessanta giorni a partire dal 16 luglio 2007.
14. Gli impegni presentati da API oggetto di pubblicazione hanno riguardato:
– la cessazione della comunicazione dei prezzi di listino agli organi di informazione, limitando la comunicazione di tali prezzi ai soli soggetti per cui sia strettamente indispensabile e, anche in questi casi, fornendo solo l'informazione necessaria per l'esecuzione del singolo contratto;
– la richiesta al Ministero di mantenere la riservatezza dei dati sui prezzi, al fine di evitarne la pubblicazione sul sito internet;
– la riserva per 5 anni a soggetti diversi dalle società petrolifere verticalmente integrate del 10% della capacità del deposito che la società intende costruire presso Barletta;
– l'aumento, per un anno estendibile a due, del 10% del differenziale tra prezzo consigliato per il *self-service post-pay* e prezzo consigliato per il "servito", portandolo da 2,1 a 2,3 eurocent/litro;
– la messa a disposizione dei gestori, per un anno estendibile a due, di

strumenti informatici per la diffusione da parte dei gestori dei prezzi effettivamente praticati.

15. Gli impegni presentati da ENI oggetto di pubblicazione sono stati proposti per una durata non inferiore a tre anni e hanno riguardato:

– la riduzione al minimo delle comunicazioni al Ministero dello Sviluppo Economico e la cessazione di comunicazioni alla stampa e sul sito internet relative ai prezzi consigliati, ferma restando la possibilità di fare pubblicità sui prezzi;

– l'individuazione di una "molteplicità" di prezzi consigliati sulla base di specificità locali;

– la richiesta ai gestori della sottoscrizione di un impegno di riservatezza in merito al prezzo consigliato;

– la sottoscrizione, entro ottobre 2007, di un accordo con almeno un operatore della GDO, per consentire a quest'ultimo di avviare la vendita di carburanti presso alcuni propri punti vendita;

– l'applicazione, su 1000 impianti (3000 entro il 2009), per la vendita con modalità *self-service pre-pay*, di prezzi inferiori di 4 eurocent/lt rispetto al prezzo consigliato servito (c.d. modalità *Iperself*), con possibile adeguamento dello sconto, trascorso un periodo di diciotto mesi dalla data di approvazione degli impegni, qualora ciò fosse necessario per mantenere un sostanziale allineamento del prezzo *self-service pre-pay* alla media europea (UE 14) dei prezzi di vendita al pubblico di benzina e gasolio. Al fine di realizzare questa misura, ENI assumerebbe la gestione diretta della vendita di carburante nelle ore di chiusura dell'impianto, nelle quali si pratica la vendita in modalità *self-service* con *pre-pay*;

– l'offerta ai gestori di spazio sul sito internet della società per pubblicizzare i prezzi praticati.

16. Gli impegni presentati da ERG oggetto di pubblicazione hanno riguardato:

– la disponibilità a passare dal prezzo consigliato nazionale a prezzo consigliato per macroaree;

– l'eliminazione per un anno di tutti i differenziali integrativi (ad eccezione di quelli per le isole minori);

– la messa a disposizione di almeno il 10% della capacità di stoccaggio carburanti dei depositi di Lacchiarella, Arquata Scrivia e Genova S. Quirico (sistema Sigemi), comunicando ogni anno la disponibilità all'Autorità e pubblicizzando ogni sei mesi sulla stampa specializzata la capacità disponibile,

i prezzi e le modalità operative;
– la messa a disposizione di terzi del 10% della capacità di immissione di carburanti per autotrazione delle strutture della Raffineria di Roma a Fiumicino-Pantano (totale 2006 = 300.000 tonn.), con acquisto alla boa e rivendita al Punto Carico via terra di RdR.

17. Gli impegni presentati da ESSO oggetto di pubblicazione hanno riguardato:
– la cessazione di ogni invio di informazione sui prezzi alla stampa;
– la richiesta ai gestori di un impegno di riservatezza riguardo al prezzo consigliato;
– il passaggio dal prezzo consigliato nazionale a prezzi consigliati provinciali;
– la messa a disposizione di terzi ad una tariffa di 6 euro/tonnellata del 10% della capacità delle strutture di deposito di Napoli, pubblicizzando tale disponibilità almeno una volta l'anno sulla Gazzetta Ufficiale e sulla stampa specializzata;
– l'aumento per due anni del differenziale tra prezzo consigliato per il *self-service post-pay* e prezzo consigliato per il "servito", portandolo da 2,1 a 2,5 eurocent/lt per la rete ordinaria e da 2,6 a 3 eurocent/lt per la rete autostradale.

18. Gli impegni presentati da KUWAIT oggetto di pubblicazione hanno riguardato:
– la rinuncia a qualsiasi comunicazione sui prezzi alla stampa;
– la messa a disposizione per i terzi del deposito di Napoli, nei limiti delle proprie risorse operative, con disponibilità ad esplorare possibili ulteriori forme di apertura a terzi;
– l'estensione del numero di impianti Automat (impianti funzionanti soltanto con modalità *self-service pre-pay*) attraverso la realizzazione di almeno 24 nuovi impianti nei prossimi tre anni, nei quali verrà praticato uno sconto minimo di 3 eurocent/lt rispetto al prezzo consigliato per la modalità servito;
– la concessione ai gestori di spazio nel sito della società per la pubblicazione dei prezzi praticati;
– la disponibilità ad esplorare forme di collaborazione con la GDO analoghe a quelle già in essere.

19. Gli impegni presentati da SHELL oggetto di pubblicazione hanno riguardato:
– la cessazione dell'invio alla stampa delle informazioni sui prezzi consigliati;
– il passaggio dal prezzo consigliato nazionale a prezzi consigliati definiti per aree geografiche più ristrette;

– la promozione delle vendite ad ipermercati e altri operatori indipendenti, costituendo un team specifico (tre persone) per curare questa linea di business e l'apertura di 15-20 stazioni di servizio presso ipermercati entro fine 2009;
– la messa a disposizione di terzi dell'accesso alle strutture del sistema Sigemi e l'effettuazione, previo accordo con gli altri soci, di investimenti per il potenziamento del sistema, nonché la messa a disposizione di terzi dell'accesso alle strutture del sistema Silone;
– la promozione del *self-service* attraverso l'ulteriore estensione della propria strategia di servizio combinato (compresenza di *self* e servito) portandola dalle attuali 93 stazioni fino a 150 a fine 2008.

20. Gli impegni presentati da TAMOIL oggetto di pubblicazione hanno riguardato:
– la cessazione per dieci anni delle comunicazioni alla stampa sui prezzi consigliati, limitandosi a comunicare al Ministero dello Sviluppo economico le medie ponderate dei prezzi consigliati come sopra definiti;
– l'individuazione, per cinque anni, dei differenziali geografici (e dunque del prezzo consigliato) per ambiti territoriali più ristretti di quello provinciale, normalmente a livello di città o di gruppi di piccoli comuni;
– l'offerta in via prioritaria a operatori della GDO dei contratti in scadenza e degli impianti nuovi, attraverso contratti-quadro con i predetti operatori di durata quinquennale nei quali è prevista anche un'opzione *self-supply* che consente al partner GDO di provvedere in proprio al trasporto del carburante;
– la riserva, per cinque anni a soggetti diversi dalle società petrolifere verticalmente integrate di una quantità di carburanti (benzina e gasolio) pari al 20% della capacità produttiva della raffineria di Cremona.

21. Gli impegni presentati da TOTAL, la cui durata è fino al 2010 e che sono stati oggetto di pubblicazione, hanno riguardato:
– la cessazione della comunicazione alla stampa di informazioni sui prezzi che non siano già altrimenti disponibili;
– la messa a disposizione di operatori indipendenti di 80.000-100.000 tonnellate di prodotto di carburante franco partenza dalla Raffineria di Roma e da eventuali altre basi di carico, con relativa pubblicizzazione presso la stampa specializzata o un sito internet;
– la promozione di una collaborazione con la GDO anche attraverso l'installazione di impianti *low-cost* presso i punti vendita della GDO;
– l'avvio e la promozione di un nuovo marchio *low-cost*, con la costruzione di

nuovi impianti automatizzati, in numero da precisare (di cui cinque siti già individuati), nei quali sarà praticato uno sconto tra 3 e 5 euro cent/litro rispetto alla modalità "servito";
– l'aumento, da attuare fino al 2013, del numero delle stazioni *self-service* e *fai da te* della rete Total, accelerandone i relativi investimenti.

III. LE OSSERVAZIONI SUGLI IMPEGNI

Le osservazioni degli operatori di mercato interessati

22. Nell'ambito del *market test* sugli impegni originariamente proposti dalle parti, l'Autorità ha ricevuto osservazioni da parte di retisti e loro associazioni, di pompe bianche, di associazioni dei consumatori e del segnalante (FITA/CNA), nonché delle principali imprese della GDO, delle associazioni dei gestori congiuntamente (FAIB-FIGISC e FEGICA) e di un istituto di ricerca.

Misure volte a diminuire le informazioni sui prezzi consigliati, a diffondere i prezzi praticati e ad abbandonare il prezzo consigliato nazionale

23. Per quanto concerne la cessazione di comunicazione alla stampa dei prezzi consigliati, alcuni commenti hanno rilevato che per la concorrenza sarebbe necessario aumentare e non ridurre l'informazione e che le società petrolifere sarebbero comunque in grado di effettuare il reciproco monitoraggio tramite società di servizi ad hoc. Un'associazione di consumatori si è invece mostrata di avviso opposto, ritenendo che la cessazione della diffusione dei prezzi consigliati ostacolerebbe la collusione tra le società petrolifere. Commenti favorevoli hanno riguardato, inoltre, gli impegni che comportano la diffusione ai consumatori dei prezzi praticati dai gestori.
24. Alcuni retisti hanno evidenziato la necessità di conoscere i prezzi consigliati della società petrolifera con cui sono convenzionati, onde evitare di essere discriminati a vantaggio degli impianti che la petrolifera gestisce direttamente. Per lo stesso motivo le Federazioni dei gestori hanno criticato l'abbandono del prezzo consigliato nazionale (proposto in varie forme da ENI, ESSO, ERG, SHELL e TAMOIL).

Impegni relativi alla messa a disposizione di terzi di strutture logistiche e prodotto

25. Gli impegni relativi alla messa a disposizione di terzi di strutture logistiche e di prodotto hanno avuto la maggiore attenzione degli operatori che hanno inviato i loro commenti. Le osservazioni raccolte hanno riguardato, da un lato, l'utilità che può avere, nel panorama italiano della distribuzione di carburanti in rete, un intervento di maggiore apertura delle fasi a monte della filiera, dall'altro, il contenuto degli impegni ed, in particolare, la valutazione della loro idoneità a realizzare un'effettiva apertura dell'approvvigionamento di carburanti.
26. Sotto il primo profilo, manifestazioni di interesse all'accesso alla logistica primaria e al prodotto sono state espresse dalle due categorie di operatori più direttamente coinvolte: le pompe bianche e la GDO. I retisti hanno fornito risposte eterogenee, mostrandosi solo in parte interessati ad una attività più autonoma e dunque all'utilizzo delle strutture logistiche messe a disposizione dalle società petrolifere. Analogamente, l'associazione di categoria ritiene che esista un interesse da parte delle pompe bianche e dei retisti per l'uso delle strutture logistiche delle società petrolifere. In particolare, disporre di stoccaggio costiero per importare prodotto è considerata una modalità per sottrarsi al potere contrattuale delle società petrolifere, anche se sarebbe probabilmente necessario consorziare più imprese per poter sostenere il relativo impegno finanziario.
27. Parallelamente, i gestori ed i consumatori, nonché alcune imprese della GDO, hanno sottolineato che gli interventi sulle fasi a monte della filiera, quali la messa a disposizione di terzi di strutture logistiche e prodotto, rischiano di essere vanificati dalla presenza di restrizioni all'accesso al mercato a valle, generate sia dalla esistente normativa nazionale e regionale, sia dalla difficoltà di trovare sbocchi dovuta al fatto che il 95% dei punti vendita è vincolato da contratti di fornitura esclusiva con le società petrolifere.
28. Sull'idoneità degli impegni presentati a realizzare una effettiva apertura dell'approvvigionamento quasi tutti i commentatori hanno, in via preliminare, denunciato la carenza di informazioni in merito alle condizioni economiche ed alle modalità con cui le società petrolifere hanno offerto capacità presso le proprie strutture logistiche o prodotto. Tale circostanza ha, in molti casi, determinato la sospensione del proprio giudizio sulla portata e sull'utilità degli

impegni stessi. Numerosi osservatori hanno, inoltre, criticato la limitatezza delle quantità di stoccaggio e prodotto offerti con gli impegni nonché l'inadeguatezza delle modalità prospettate notando l'assenza, tra coloro che hanno messo a disposizione di terzi strutture logistiche o prodotto, del principale operatore italiano (ENI).

Impegni miranti a favorire l'ingresso e/o lo sviluppo della GDO nella distribuzione di carburanti in rete in Italia

29. Con riferimento agli impegni miranti a favorire l'ingresso o lo sviluppo della presenza della GDO nella distribuzione carburanti in rete in Italia, le società della GDO hanno affermato che la modalità di accesso riservata loro, consistente in acquisti di prodotto in esclusiva dalle società petrolifere e di commercializzazione con il marchio della società petrolifera stessa o in *co-branding*, è una modalità "vincolata", che non corrisponde alle loro aspettative di sviluppo. Tuttavia, a fronte degli ostacoli normativi e regolamentari esistenti che spesso impedirebbero loro qualunque forma di accesso, due operatori della GDO si sono dichiarati disposti ad utilizzare questa modalità sub-ottimale di ingresso offerta dalle società petrolifere.
30. Le Federazioni dei gestori si sono mostrate, poi, particolarmente critiche nei confronti delle società petrolifere accusandole di praticare alla GDO, così come alle pompe bianche, condizioni di favore ingiustificate, a detrimento degli stessi gestori. Le associazioni dei consumatori, al contrario, hanno lamentato che gli impegni riguardano, ad esclusione di TAMOIL, solo pochi impianti e, comunque, mantengono il vincolo degli acquisti in esclusiva.

Impegni volti ad incentivare l' utilizzo del self-service

31. Per quanto concerne gli impegni volti ad una maggiore diffusione del *self-service*, nella duplice forma di maggiore realizzazione di impianti funzionanti in tale modalità e di incentivo monetario ad acquisti presso tali impianti, i commenti sono stati in genere positivi in quanto rappresenta un modo per modernizzare la rete, benché le modalità proposte abbiano una portata limitata. In particolare, sugli sconti è stato osservato che la riduzione del prezzo potrebbe essere estesa a un più ampio numero di punti vendita e che la loro entità potrebbe essere aumentata. Anche sull'ampliamento della rete self-

service/automat è stato osservato che lo stesso è troppo limitato e non in grado di incidere significativamente sul totale delle vendite nazionali.
32. Le Federazioni dei Gestori hanno mostrato di essere favorevoli, in particolare, alla forma degli impianti misti in cui al consumatore sia consentito di scegliere tra servizio e risparmio. Si sono, invece, mostrate contrarie agli impianti totalmente automatizzati (automat, *ghost*, *low-cost* etc.) in quanto rappresentano un soppiantamento della figura del gestore ed un aumento della gestione diretta degli impianti da parte delle società petrolifere, per la stessa ragione, hanno espresso parere negativo anche riguardo all'iniziativa *Iperself* di ENI.

IV. LE MODIFICHE ACCESSORIE AGLI IMPEGNI

33. A seguito dell'esito del *market test* e dell'accesso alle osservazioni pervenute dagli operatori del mercato, entro il termine prefissato del 15 ottobre 2007 tutte le parti hanno trasmesso articolate controdeduzioni al *market test* e, tutte, ad eccezione di ESSO e TAMOIL, hanno sottoposto anche modifiche accessorie agli impegni presentati ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/90.
34. Nella propria comunicazione, API ha offerto di potenziare il proprio impegno relativo alla promozione della modalità *self-service* attraverso due misure: l'installazione di nuove attrezzature che rendano fruibile, in tre anni, la modalità *self-service* nel 12,5% dei propri punti vendita, rispetto gli attuali 5,4%; l'ulteriore aumento dello sconto tra modalità servito e modalità *self-service*, portandolo da 2,1 eurocent/litro a 2,5 eurocent/litro (anziché ai 2,3 eurocent/litro originariamente previsti). Inoltre, ritenendo che il mercato avesse dimostrato il proprio favore verso la diminuzione dei prezzi, API ha proposto la riassunzione degli impegni originariamente proposti per sconti in favore di clienti privati e professionali, già giudicati manifestamente infondati dall'Autorità, interpretando in tal senso alcune osservazioni emerse nel *market test*.
35. ENI ha modificato i propri impegni proponendo di aumentare lo sconto per la modalità *Iperself*, di mettere a disposizione di terzi alcune delle proprie strutture logistiche nonché di ampliare l'impegno originariamente presentato a favore dell'ingresso della GDO nel mercato della distribuzione di carburanti in

rete. In merito al primo punto, Eni ha accresciuto lo sconto rispetto alla modalità “Servito”, portandolo da 4 a 6 centesimi di euro al litro. Inoltre, ENI si è impegnata a effettuare ogni due mesi una verifica rispetto al prezzo medio UE 14 (che include i paesi della c.d. “UE a 15” meno l’Italia), garantendo che: se il prezzo “servito” ENI supera di almeno di cinque centesimi di euro al litro la media UE 14, il prezzo *Iperself* non sarà più elevato di tale media; se il divario tra il prezzo “servito” ENI e la media UE 14 risulterà inferiore a cinque centesimi, il prezzo *Iperself* sarà, comunque, calcolato scontando di cinque centesimi il prezzo “servito”. ENI si è impegnata, altresì, a verificare con la medesima cadenza bimestrale, che il prezzo per la modalità “servito” non superi di più di 7 centesimi di euro al litro la media UE 14. Con riferimento alla messa a disposizione di terzi delle proprie strutture logistiche, ENI si è impegnata a riservare per i tre anni 2009, 2010 e 2011 a operatori non verticalmente integrati il 10% del movimentato nel proprio deposito di Gaeta e il 20% dei propri depositi di Ortona, Vibo Valentia e Palermo, così come risulta dall’ultimo consuntivo disponibile. Sulla base del consuntivo 2006, le quantità messe a disposizione sarebbero, quindi, state le seguenti (in mc/anno): 65.000 a Gaeta, 188.000 a Ortona, 124.000 a Vibo Valentia e 130.000 a Palermo. Tuttavia, ENI utilizzerà per sé la capacità non allocata. La tariffa sarà stabilita a condizioni eque e non discriminatorie e verrà certificata annualmente da un *advisor* con apposita relazione. Quanto alla GDO, ENI si impegna a mettere a disposizione dell’impresa che ha sottoscritto l’accordo di cui all’impegno originario una fornitura per altri dieci punti vendita di nuova realizzazione alle stesse condizioni economiche di cui al citato accordo. Se tali punti vendita sono realizzati a cura e spese dell’operatore GDO e se lo stesso non intende utilizzare il marchio Agip, la fornitura non sarà soggetta al vincolo di acquisto in esclusiva, pur impegnandosi Eni a garantire la fornitura di prodotto, laddove le venga richiesto. ENI ha, infine, aggiunto di essere disponibile a concludere accordi simili anche con altri operatori della GDO. Tale impegno deve intendersi nel senso che ENI non potrà rifiutarsi di concludere anche con altri operatori accordi analoghi a quello sopra descritto, ivi incluse le integrazioni da ultimo prospettate, a condizioni comunque eque e non discriminatorie.

36. ERG in primo luogo ha integrato i propri impegni chiarendo che non divulgherà più, sulla stampa o altrove, i propri prezzi consigliati. La società ha altresì precisato che passerà a prezzi raccomandati locali, il che renderà, peraltro, superflua la rinuncia ai differenziali integrativi, originariamente

prevista per un anno. ERG ha, inoltre, rilevato come dall'esame del mercato sia emersa la necessità di una più precisa specificazione delle condizioni alle quali la società metterà a disposizione di terzi le proprie strutture logistiche nei sistemi Sigemi e Raffineria di Roma. ERG ha dunque precisato che in entrambi i casi la tariffa sarà composta da un importo base e da differenziali definiti in funzione di vari parametri (durata del contratto, scala dei volumi movimentati, deposito utilizzato, tipo di prodotti, stoccaggio promiscuo o segregato, lavorazioni addizionali, metodi di consegna e riconsegna - autobotte vs. oleodotto -, ecc.). La tariffa minima di transito alla quale si aggiungeranno i differenziali, sarà di 10 euro/tonnellata per il deposito di Genova–S. Quirico del sistema Sigemi e di 11 euro/tonnellata per le strutture di Raffineria di Roma.

37. Anche KUWAIT ha precisato le condizioni alle quali metterà a disposizione dei terzi una parte della capacità di movimentazione e stoccaggio del proprio deposito di Napoli. La società ha chiarito che garantirà per due anni, con contratti annuali rinnovabili, a partire dal luglio 2008, il transito di un massimo di 80.000 tonnellate all'anno di benzina e gasolio. Tali quantità includono i rapporti in essere, che coprono circa una metà della disponibilità offerta. L'introduzione al deposito avverrà via mare con lotti minimi da 5.000 tonnellate e la tariffa base sarà di 10 euro/tonnellata. Kuwait, inoltre, si è impegnata ad aumentare da 3 a 3,5 euro cent/litro lo sconto minimo rispetto al prezzo consigliato "servito" che praticherà negli impianti automat di cui all'impegno originario. La società, infine, si è offerta di investire nei propri punti vendita, siti nei centri commerciali (c.d. rete Hyper), al fine di installarvi un software in grado di accettare le carte di credito e di fidelizzazione della GDO.

38. SHELL, in aggiunta agli impegni originari, ha manifestato il proprio interesse a negoziare contratti di fornitura con operatori della GDO che siano dotati di proprie stazioni di servizio, nei quali il prezzo sia definito come margine sul Platts. La società ha precisato le condizioni economiche alle quali metterà a disposizione di terzi le infrastrutture dei sistemi Sigemi e Silone, a condizioni non discriminatorie. Le tariffe stimate per il 2008 per il sistema Sigemi (soggette a variazioni per gli anni seguenti in base alle condizioni di mercato) sono: 6-12 euro/tonn per ricezione, trasferimento, movimentazione, stoccaggio e caricazione in autobotte e 1,0-1,5 euro/mc al mese per stoccaggio prodotto. Per quanto concerne il sistema Silone (costituito da un terminale marino a Trieste collegato da un sistema di oleodotti con il deposito di Visco – UD) la società può fornire i servizi di ricezione del prodotto a Trieste e

trasferimento presso il deposito di Visco, stoccaggio presso il deposito di Visco e caricazione delle autobotti presso tale deposito. Le tariffe stimate per il 2008 (soggette a variazioni per gli anni seguenti in base alle condizioni di mercato) sono: 8-14 euro/tonn per ricezione, trasferimento, movimentazione, stoccaggio e caricazione in autobotte e 1,0-1,5 euro/mc al mese per stoccaggio prodotto. La società non intende dare pubblicità alle iniziative sul presupposto che i terzi siano a conoscenza delle opportunità offerte da Sigemi e Silone. Infine, SHELL, pur non avendo raffinerie in Italia, è disponibile a rifornire di prodotto eventuali terzi interessati presso i sistemi Sigemi e Silone. Il costo della fornitura dipenderà dal costo sostenuto da SHELL per l'acquisto dello stesso oltre ai costi di trasporto rispettivi nei due sistemi, come sopra indicati.

39. TOTAL, infine, ha precisato che le 80.000/100.000 tonnellate di prodotto messe a disposizione di terzi verranno cedute in due lotti mensili di circa 4.000 tonnellate, con un prezzo base che viene stimato, ad oggi, in *Platts* più 30 euro per tonnellata.

V. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

40. La contestazione all'origine del presente procedimento si fondava innanzitutto sull'osservazione dell'esistenza di uno scambio di informazioni tra le imprese petrolifere, consistente nella comunicazione alla stampa (a) dei prezzi consigliati nazionali - in anticipo rispetto alla loro pubblicazione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico – e (b) delle componenti aggiuntive di tali prezzi, i c.d. "differenziali integrativi", non pubblicati dal Ministero e, dunque, non altrimenti conoscibili.

41. La trasparenza sui prezzi consigliati, in particolare i differenziali integrativi, è stata considerata, nell'ipotesi formulata nel provvedimento di avvio, come un possibile strumento facilitante il parallelismo di prezzi osservato sul mercato italiano, quantomeno a partire dall'adozione da parte di ENI del cd metodo ENI (2004).

42. Nel medesimo provvedimento, peraltro, si indicava come tale parallelismo di prezzi poteva risultare favorito anche dalle condizioni strutturali nelle quali si svolgeva l'attività di distribuzione di carburanti in rete in Italia: pochi operatori (otto con nove marchi), tutti attivi anche in altri mercati e interessati da reciproci legami strutturali, specie per quanto riguarda l'utilizzo delle strutture

logistiche; elevate barriere all'ingresso; omogeneità del prodotto; elevatissimo numero di interazioni; assenza di potere contrattuale della domanda.

43. Alla luce di quanto sopra, gli impegni di tutte le parti del procedimento a limitare la trasparenza sui prezzi consigliati e sui differenziali integrativi, previa cessazione di ogni comunicazione alla stampa specializzata, nonché gli impegni presentati da ENI, ERG, TAMOIL e ESSO a definire i prezzi consigliati su base non più nazionale, bensì locale appaiono, nel loro insieme, idonei a spezzare il legame tra la trasparenza delle informazioni sui prezzi ed il parallelismo di comportamenti descritto nel provvedimento di avvio. Pertanto, detti impegni costituiscono misure idonee a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto di istruttoria.

44. In risposta ad alcune osservazioni emerse nel *market test*, in merito alla valenza concorrenziale della trasparenza sui prezzi consigliati nazionali si osserva che, come anche da ultimo sottolineato dall'Autorità nella propria segnalazione n. AS379 NORMATIVA SULLA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI del 18 gennaio 2007, l'informativa relativa al prezzo consigliato nazionale della società petrolifera è suscettibile di ridurre il già scarso grado di incertezza delle imprese sulle rispettive politiche commerciali, facilitando l'adozione di convergenti strategie di prezzo. Al tempo stesso essa non apporta alcun vantaggio ai consumatori in merito alla scelta della stazione presso cui rifornirsi in quanto non dà conto del prezzo consigliato per punto vendita, comprendente i differenziali integrativi ed eventuali campagne di sconto della società petrolifera, e comunque, non riguarda il prezzo finale di vendita, deciso in autonomia dal gestore, sia pur entro un margine limitato. Viceversa, la diffusione del prezzo praticato determina una minor trasparenza in merito alle politiche commerciali delle società petrolifere e risulta invece più direttamente vantaggiosa per i consumatori.

45. Gli altri impegni presentati dalle parti agiscono sulle seguenti variabili: preferenza della domanda (gli impegni volti ad incentivare l'utilizzo del self-service); disponibilità di strutture logistiche e prodotto; ingresso o sviluppo della GDO nel mercato della distribuzione di carburanti in rete. Il *market test* ha valutato che, nel loro complesso, tali impegni incidono su caratteristiche importanti del settore e sarebbero quindi suscettibili di migliorare le condizioni di mercato, osservando tuttavia che la loro portata non è tale da consentire immediati e significativi cambiamenti dell'assetto strutturale attualmente esistente.

46. In particolare, con riferimento alle misure volte ad incentivare lo sviluppo del *self-service*, ne è stata riconosciuta la validità ma è stata lamentata la scarsa portata degli sconti offerti o degli investimenti proposti. Quanto agli impegni relativi alla disponibilità di strutture logistiche e prodotto, l'opinione prevalente è che questi traguardino un elemento cruciale per l'operatività del settore, offrendo però quantità e modalità insufficienti. Con riguardo, infine, agli impegni per favorire l'ingresso e lo sviluppo della GDO, gli stessi operatori della GDO hanno commentato che le soluzioni proposte consentono di superare alcuni degli ostacoli all'ingresso, generati principalmente dalla normativa esistente, ma al tempo stesso danno alle società petrolifere la possibilità di mantenere un controllo sull'espansione delle società della GDO in questo settore.

47. In seguito al *market test*, talune società hanno apportato modifiche accessorie agli impegni che hanno, in alcuni casi, ampliato la portata degli impegni proposti e, in altri, fornito precisazioni nella direzione auspicata dal mercato. Dette modifiche sembrano aver soddisfatto alcune delle esigenze che erano state evidenziate nei commenti sugli impegni originari.

48. Alla luce di quanto precede e anche in considerazione del fatto che le preoccupazioni concorrenziali sottese all'ipotesi istruttoria e relative allo scambio di informazioni sono, come sopra detto, eliminate principalmente dagli impegni a cessare le comunicazioni alla stampa e a definire una molteplicità di prezzi consigliati, appare ragionevole mettere a disposizione del mercato impegni che, a giudizio degli stessi operatori, possono, almeno in parte, indurre una modifica in senso maggiormente concorrenziale del contesto di mercato interessato. Detti impegni, del resto, hanno ad oggetto alcune caratteristiche strutturali del settore, le quali, come già rilevato in precedenza, erano state ritenute nel provvedimento d'avvio suscettibili di favorire il parallelismo dei prezzi e contribuiscono quindi, insieme alle misure volte a limitare la trasparenza, a un complessivo miglioramento delle condizioni concorrenziali dei mercati italiani della distribuzione di carburanti. Si ritiene, pertanto, che anche gli impegni ad incentivare l'utilizzo del self-service, a mettere a disposizione di terzi strutture logistiche e prodotto e a favorire l'ingresso o lo sviluppo della GDO nel mercato, in quanto volti a migliorare le condizioni strutturali del contesto nel quale si svolge l'attività di distribuzione di carburanti in rete, possano concorrere a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto di istruttoria.

49. Alcune imprese hanno offerto di mettere a disposizione strumenti informatici e telematici per la pubblicizzazione, da parte dei gestori della propria rete, dei prezzi effettivamente praticati nei singoli punti vendita. Benché queste misure non consentano al consumatore di effettuare una piena e agevole comparazione *interbrand* dei prezzi praticati, esse appaiono, comunque, in grado di ridurre, almeno in parte, i costi di ricerca dei consumatori e, quindi, si ritengono anch'esse misure idonee a migliorare le condizioni del contesto concorrenziale.
50. Per quanto riguarda, invece, la riproposizione da parte di API dell'impegno a praticare sconti a determinate categorie di clienti sul quale l'Autorità si è già pronunciata con provvedimento del 12 luglio 2007 ritenendolo manifestamente inidoneo, si ribadisce che resta invariata la predetta valutazione per le motivazioni già espresse in quella sede. La versione definitiva degli impegni presentati dalle parti e resi obbligatori con la presente decisione è riportata in allegato.
51. L'Autorità vigilerà sull'esecuzione degli impegni ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 14 *ter* della legge n. 287/90. In tal senso, l'Autorità si riserva di riaprire d'ufficio il procedimento in presenza di una modifica della situazione di fatto rispetto ad ogni elemento su cui si fonda la decisione, nonché qualora le parti contravvenissero agli impegni assunti e resi obbligatori con il presente provvedimento.

RITENUTO che gli impegni presentati da API, ENI, ERG, ESSO, KUWAIT, SHELL, TAMOIL e TOTAL di cui ai punti 14 e ss, così come modificati nel senso indicato dai punti 34 ss, descritti in maggior dettaglio negli allegati al presente provvedimento, siano tali da rispondere ai profili concorrenziali oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli impegni assunti ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento nei confronti di API, ENI, ERG, ESSO, KUWAIT, SHELL, TAMOIL e TOTAL senza accertare l'infrazione ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90;

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) di rendere obbligatori gli impegni ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90 nei confronti di API Anonima Petroli Italiana S.p.A., Eni S.p.A., ERG Petroli S.p.A., Kuwait Petroleum Italia S.p.A., Shell Italia S.p.A. e Total Italia S.p.A, Tamoil Italia S.p.A. e Esso Italiana S.r.l., nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante;

b) di chiudere il procedimento nei confronti di API Anonima Petroli Italiana S.p.A., Eni S.p.A., ERG Petroli S.p.A., Kuwait Petroleum Italia S.p.A., Shell Italia S.p.A. e Total Italia S.p.A, Tamoil Italia S.p.A. e Esso Italiana S.r.l. senza accertare l'infrazione ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90;

c) che API Anonima Petroli Italiana S.p.A., Eni S.p.A., ERG Petroli S.p.A., Kuwait Petroleum Italia S.p.A., Shell Italia S.p.A. e Total Italia S.p.A, Tamoil Italia S.p.A. e Esso Italiana S.r.l. presentino all'Autorità, entro il 31 dicembre del 2008, e con cadenza annuale, per i successivi cinque anni, una relazione dettagliata sull'attuazione degli impegni assunti.

Il provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE
Luigi Fiorentino	*Antonio Catricalà*